

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER LA MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI
SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE
2017-2019**

Versione approvata con deliberazione 646/2016/R/eel

INDICE

SEZIONE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Finalità e principi generali	3
Articolo 3 Vite utili ai fini regolatori	4
SEZIONE II RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G IN BASSA TENSIONE PER LE IMPRESE CHE SERVONO OLTRE 100.000 PUNTI DI PRELIEVO	4
Articolo 4 Regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativi ai sistemi di misura in bassa tensione	4
TITOLO 1 REGIME SPECIFICO PER LE IMPRESE CHE AVVIANO SISTEMI DI SMART METERING 2G	5
Articolo 5 Predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G	5
Articolo 6 Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G.....	6
Articolo 7 Elementi essenziali dei piani di messa in servizio 2G.....	6
Articolo 8 Relazione illustrativa del piano di messa in servizio 2G.....	8
Articolo 9 Piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM).....	10
Articolo 10 Percorsi di analisi della richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI)	11
Articolo 11 Condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato .	12
Articolo 12 Piano convenzionale	13
Articolo 13 Spesa standard annuale di capitale	13
Articolo 14 Aggiornamenti periodici.....	14
Articolo 15 Consuntivazione della spesa effettiva di capitale	15
Articolo 16 Determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari.....	15
Articolo 17 Determinazione del costo riconosciuto ai fini tariffari.....	16
Articolo 18 Decurtazioni tariffarie per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio	17
Articolo 19 Riconoscimento dei costi relativi a investimenti in misuratori 1G nel primo anno del PMS2.....	17
Articolo 20 Monitoraggio dell'avanzamento e della performance dei sistemi di smart metering 2G	18
Articolo 21 Monitoraggio della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi.....	20

SEZIONE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato A, si applicano le definizioni del TIME e le seguenti definizioni:

- **ipotesi controfattuale di messa in servizio di sistemi 1G:** è l'ipotesi di installazione di sistemi di *smart metering* 1G con medesima capillarità, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste nei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, fatta salva una diversa assunzione in relazione ai tassi di guasto tra misuratori 2G e misuratori 1G;
- **misuratore 1G:** è un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
- **misuratore 2G:** è un misuratore di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
- **messa in servizio di un misuratore 2G:** è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
- **messa a regime di un misuratore 2G:** è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- **misuratore 2G di prima messa in servizio:** è un misuratore 2G che è messo in servizio dopo essere stato installato in sostituzione di un misuratore 1G o di un misuratore elettromeccanico o un misuratore 2G che è messo in servizio presso un nuovo punto di prelievo ai fini della misura;
- **sistema di *smart metering* 2G:** è un sistema per la misura di energia elettrica in bassa tensione comprendente misuratori 2G e con prestazioni conformi ai livelli attesi di *performance* e tempistiche di messa a regime di cui all'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/EEL.

Articolo 2

Finalità e principi generali

2.1 Le disposizioni di cui al presente Allegato A intendono favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, con minimizzazione dei costi nel lungo periodo, e l'efficacia in termini di prestazioni fornite, intesa come pieno dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G.

- 2.2 Il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL.

Articolo 3

Vite utili ai fini regolatori

- 3.1 La vita utile regolatoria per le categorie di cespiti relative al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione da applicarsi agli investimenti in sistemi di *smart metering* 2G è pari a 15 anni.

SEZIONE II

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G IN BASSA TENSIONE PER LE IMPRESE CHE SERVONO OLTRE 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

Articolo 4

Regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativi ai sistemi di misura in bassa tensione

- 4.1 A partire dall'1 gennaio 2017 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo si individuano due regimi di riconoscimento dei costi di capitale relativamente ai sistemi di misura in bassa tensione:
- a) regime specifico, per ogni impresa distributtrice che abbia avviato il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G e ricevuto la relativa approvazione dell'Autorità;
 - b) regime transitorio per le imprese distributrici che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G.
- 4.2 Non è consentito il ritorno al regime transitorio una volta approvata l'ammissione al regime specifico.

TITOLO 1

REGIME SPECIFICO PER LE IMPRESE CHE AVVIANO SISTEMI DI SMART METERING 2G

Articolo 5

Predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G

- 5.1 L'impresa distributrice che intenda avviare un sistema di *smart metering* 2G presenta all'Autorità una richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) che contiene:
- a) un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) sviluppato nel rispetto di quanto previsto dall' Articolo 7;
 - b) una presentazione che sintetizza i contenuti del suddetto PMS2;
 - c) una relazione illustrativa del PMS2, redatta in conformità al successivo Articolo 8.
- 5.2 Il PMS2 prevede, di norma, l'avvio della messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G in coincidenza con l'inizio di un anno civile (1 gennaio). Il primo anno del PMS2 è di seguito indicato come anno *t*.
- 5.3 La RARI è presentata all'Autorità entro il 15 maggio dell'anno precedente l'anno di avvio della messa in servizio.
- 5.4 L'Autorità, ricevuta la RARI e verificatane la completezza rispetto ai requisiti di cui al presente Allegato A, ne dà informazione mediante comunicato sul proprio sito internet e fissa le date di cui ai successivi commi 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.
- 5.5 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità, l'impresa distributrice provvede a:
- a) pubblicare sul proprio sito internet il PMS2, la presentazione del PMS2 e un piano di dettaglio per la fase massiva di cui al comma 7.1 (PDFM) relativo al primo semestre della fase massiva del PMS2;
 - b) rendere disponibile ai soggetti interessati canali di contatto, inclusa una casella di posta elettronica, per la presentazione di quesiti e osservazioni sui documenti indicati alla lettera a).
- 5.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al comma 5.4, i soggetti interessati possono inviare all'impresa distributrice propri quesiti e osservazioni sui contenuti dei documenti pubblicati. Tali quesiti e osservazioni sono destinati a successiva pubblicazione da parte dell'Autorità. Qualora un soggetto intenda limitarne la pubblicazione, esso fornisce adeguate motivazioni che giustifichino la richiesta di riservatezza ed invia su

formato elettronico una versione destinata alla pubblicazione e una versione riservata.

- 5.7 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al comma 5.4, l'Autorità o l'impresa distributrice su richiesta degli Uffici dell'Autorità, organizza una sessione pubblica di presentazione del PMS2. Nell'ambito di tale sessione pubblica l'impresa distributrice fornisce, oltre a una descrizione degli elementi principali del PMS2, esaustive risposte a osservazioni e quesiti ricevuti ed eventuali controsservazioni.
- 5.8 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'Autorità di cui al comma 5.4, l'impresa distributrice trasmette all'Autorità in formato elettronico le risposte e le controsservazioni accompagnate da ulteriori risposte a quesiti emersi durante la sessione pubblica, ai fini di successiva pubblicazione da parte dell'Autorità.
- 5.9 Contestualmente alla trasmissione di cui al comma precedente, l'impresa distributrice ha facoltà di trasmettere un PMS2 modificato alla luce dei quesiti e delle osservazioni emerse nella sessione pubblica. L'impresa distributrice pubblica contestualmente il PMS2 eventualmente modificato con modalità analoghe a quelle previste dal comma 5.5, evidenziando e motivando le modifiche apportate.
- 5.10 Secondo le modalità e le tempistiche individuate al successivo Articolo 10, l'Autorità decide con propria deliberazione sulla RARI e sul PMS2, eventualmente definendo specifiche condizioni.
- 5.11 La decisione di cui al comma 5.10 individua la data di avvio del PMS2 e del regime specifico di riconoscimento dei costi.

Articolo 6

Aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G

- 6.1 Il PMS2 di cui all'Articolo 5 ha durata di 15 (quindici) anni.
- 6.2 Il PMS2 è soggetto, di norma, ad aggiornamenti con cadenza triennale, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 14. L'impresa distributrice invia all'Autorità una proposta di aggiornamento del PMS2 entro il 15 maggio dell'anno precedente l'inizio del nuovo triennio.

Articolo 7

Elementi essenziali dei piani di messa in servizio 2G

- 7.1 Il PMS2 distingue la fase di installazione massiva di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici (fase massiva) e la successiva fase

caratterizzata prevalentemente da sostituzioni di misuratori 2G (fase di gestione utenza).

7.2 Il PMS2 contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) un'introduzione al piano di messa in servizio che illustra gli obiettivi dell'investimento proposto e richiama il quadro normativo e regolatorio vigente;
- b) una presentazione dell'impresa distributrice, con informazioni dettagliate e quantitative sul servizio di misura dell'energia elettrica da essa fornito in relazione a:
 - i. territorio servito;
 - ii. numero di utenti, parco misuratori con separata evidenza dei misuratori monofase e trifase, dei misuratori elettromeccanici e 1G, dei misuratori di produzione, del profilo temporale annuale di messa in servizio dei misuratori 1G (c.d. profilo fisico);
- c) la descrizione delle funzionalità e dei livelli effettivi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 1G;
- d) l'analisi delle criticità emerse durante il funzionamento del sistema di *smart metering* 1G;
- e) l'analisi delle criticità previste per il primo triennio del PMS2, in caso di mantenimento del sistema di *smart metering* 1G;
- f) l'analisi degli impatti positivi attesi dalla tempestiva messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G, identificando, in particolare:
 - i. impatti sugli utenti;
 - ii. impatti sui venditori e altri operatori;
 - iii. impatti sulla pianificazione e sull'esercizio del servizio di distribuzione;
 - iv. impatti sul servizio di misura, anche in relazione alla riduzione del tasso di guasto e alla possibilità di manomissioni;
- g) il numero di misuratori 2G di cui è prevista la messa in servizio, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2 e con distinzione:
 - i. per tipo (monofase o trifase);
 - ii. per stato della messa a regime (completata o non completata);
- h) lo *stock* di misuratori 2G su punti attivi, almeno con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno del piano (o con granularità maggiore, coerentemente con la granularità di cui alla precedente lettera g);

- i) la spiegazione delle scelte effettuate relativamente alla definizione dei volumi dei misuratori durante la fase massiva, con particolare evidenza dell'efficienza e dell'efficacia di tali scelte, inclusa ad esempio la scelta tra installazione massiva e installazione in posa singola;
 - j) la spiegazione delle scelte effettuate relativamente alle tecnologie dei misuratori, inclusa l'intercambiabilità dei sistemi di cui al punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL e anche in relazione alla prevedibile evoluzione di soluzioni tecnologiche standardizzate per gli aspetti delineati nell'Allegato C della stessa deliberazione;
 - k) l'individuazione di eventuali motivi e circostanze che possano portare a una modifica (o a un'esigenza di revisione) del numero di misuratori 2G previsti e delle azioni previste dall'impresa distributrice per trattare adeguatamente tali circostanze;
 - l) la definizione delle caratteristiche di (eventuali) concentratori e dei sistemi centrali e la pianificazione delle relative consistenze, con granularità almeno annuale;
 - m) la descrizione delle funzionalità e dei livelli attesi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 2G;
 - n) l'illustrazione delle modalità adottate per comunicare pubblicamente il piano di messa in servizio e i relativi piani di implementazione per la fase massiva e per contenere il disagio degli utenti;
 - o) la quantificazione delle spese previste per il sistema di *smart metering* 2G, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2, a prezzi correnti;
 - p) la quantificazione delle spese di capitale unitarie previste per misuratore 2G di prima messa in servizio, con granularità almeno su base annuale per l'orizzonte del PMS2, a prezzi correnti;
 - q) le ipotesi assunte per l'inflazione nell'orizzonte del PMS2.
- 7.3 Ulteriori elementi di dettaglio, inclusa l'individuazione di un eventuale formato tipo per le informazioni previste nei PMS2 possono essere definiti con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.

Articolo 8

Relazione illustrativa del piano di messa in servizio 2G

- 8.1 Nella relazione illustrativa di cui al precedente comma 5.1, l'impresa distributrice:
- a) fornisce informazioni dettagliate in relazione ai dati relativi ai misuratori 1G di cui al precedente comma 7.2, lettera b), numero ii., indicando dati

riferiti sia a una data precedente la predisposizione del PMS2 sia al 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio della messa in servizio, con la spiegazione delle stime effettuate e delle relative assunzioni e logiche sottostanti;

- b) fornisce separata evidenza dei tassi di guasto 1G, delle necessità di sostituzione di misuratori 1G a seguito di richieste commerciali dell'utenza e a seguito di manomissione e di altre circostanze che siano ritenute rilevanti;
- c) in relazione al numero di misuratori 2G di cui è prevista la messa in servizio di cui al comma 7.2, lettera g), fornisce dettagli con distinzione per tipo e causa della posa (sostituzione massiva o singola di misuratori 1G, sostituzione massiva o singola di misuratori elettromeccanici, nuovi punti, sostituzione di misuratori 2G per richieste commerciali dei clienti, sostituzione di misuratori 2G a seguito di manomissione, sostituzione di misuratori 2G a seguito di guasti, altre cause ritenute rilevanti);
- d) comunica lo *stock* di misuratori 2G di prima messa in servizio, almeno con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno del piano (o con granularità maggiore);
- e) in relazione alla descrizione delle funzionalità e dei livelli attesi di *performance* dei misuratori e del sistema di *smart metering* 2G, fornisce separata evidenza dei tassi di guasto dei misuratori 2G, delle necessità di sostituzione di misuratori 2G a seguito di richieste commerciali dell'utenza e a seguito di manomissione e di altre circostanze che siano ritenute rilevanti;
- f) comunica la spesa annua per il sistema di *smart metering* 1G nei quattro anni precedenti la predisposizione del PMS2, con disaggregazione di:
 - i. spese di capitale per sistemi centrali;
 - ii. spese di capitale per (eventuali) concentratori;
 - iii. spese di capitale per approvvigionamento di misuratori 1G;
 - iv. spese di capitale per installazione di misuratori 1G;
 - v. altre spese di capitale;
 - vi. spese operative per sistemi centrali;
 - vii. spese operative per (eventuali) concentratori;
 - viii. spese operative per misuratori 1G;
 - ix. altre spese operative;
- g) precisa i criteri di capitalizzazione dei costi applicati per la formulazione delle previsioni di spesa di cui è richiesto il riconoscimento tariffario nei

diversi anni del PMS2 con specifici dettagli sulla capitalizzazione dei costi operativi;

- h) assicura l'assenza di doppia copertura di costi già riconosciuti dalla regolazione tariffaria; dà inoltre evidenza di contributi ricevuti e/o previsti a qualsiasi titolo;
- i) fornisce la disaggregazione delle spese previste per il sistema di *smart metering* 2G di cui al precedente comma 7.2, lettera o), con la medesima granularità ivi indicata, con riferimento alle voci di spesa di cui alla precedente lettera f) e a misuratori 2G anziché 1G;
- j) fornisce informazioni di dettaglio circa la presenza nei contratti di fornitura di garanzie di sostituzione o altri meccanismi di copertura del rischio a fronte di misuratori 2G difettosi;
- k) fornisce informazioni di dettaglio circa eventuali clausole nei contratti di servizio relative alla gestione dei c.d. ripassi;
- l) segnala e fornisce informazioni di dettaglio circa eventuali ricavi connessi alla valorizzazione dei cespiti 1G dismessi;
- m) assicura la corretta applicazione delle disposizioni previste dal TIUC e in particolare fornisce dettagli sulle modalità adottate o che si prevede di adottare per l'allocazione dei costi e dei ricavi in relazione alle partite economiche e patrimoniali che riflettono eventuali sinergie con altre attività, dando specifica trasparenza ai rapporti infra-gruppo o con società collegate.

Articolo 9

Piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM)

- 9.1 Il PDFM relativo al primo semestre e a ciascun successivo periodo p , essendo p il periodo fissato come previsto dal comma 9.3, individua:
- a) i territori significativamente rilevanti ai sensi del criterio B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL che sono oggetto della fase massiva durante il periodo del PDFM, con dettaglio almeno a livello di Comune e indicazione del loro numero di punti di prelievo ai fini della misura;
 - b) il crono-programma secondo cui i suddetti territori sono interessati dalla fase massiva, con la specificazione dei mesi previsti di inizio e di fine;
 - c) ove applicabile, l'effettivo avanzamento del PDFM relativo al periodo $p-2$.
- 9.2 In ciascun PDFM relativo al periodo p successivo al secondo, l'impresa distributrice pubblica, con riferimento alla data di fine periodo $p-2$:

- a) l'elenco dei territori significativamente rilevanti di cui al precedente comma 9.1, integrato con i dati effettivi relativi al numero di punti di prelievo ai fini della misura con misuratori 2G messi in servizio;
 - b) il crono-programma di cui al precedente comma 9.1, integrato con la specificazione dei mesi effettivi di inizio e fine o, se modificata, con una previsione aggiornata.
- 9.3 L'impresa distributrice predispone i PDFM successivi al primo con frequenza almeno semestrale.
- 9.4 I PDFM successivi al primo sono pubblicati dall'impresa distributrice sul proprio sito internet, entro almeno 30 (trenta) giorni dall'inizio del periodo oggetto del PDFM.
- 9.5 La ritardata o mancata o incompleta pubblicazione di uno o più PDFM può comportare decurtazioni del riconoscimento dei costi per sistemi di *smart metering* 2G nella misura massima di 2 (due) euro per misuratore 2G la cui messa in servizio è prevista dal PMS2 nel periodo coperto dai PDFM mancanti o pubblicati in ritardo o in modo incompleto. Ove necessario, tale numero di misuratori 2G è ricavato mediante interpolazione lineare.
- 9.6 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.5 l'Autorità avvia uno specifico procedimento.

Articolo 10

Percorsi di analisi della richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI)

- 10.1 L'Autorità prevede due differenti percorsi di analisi della RARI:
- a) percorso abbreviato;
 - b) percorso ordinario.
- 10.2 Nel caso di percorso abbreviato, l'Autorità decide sulla RARI entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al comma 5.4.
- 10.3 Richieste di approfondimento all'impresa distributrice possono prevedere la sospensione, ove precisato, dei termini di analisi della RARI, di norma per un massimo complessivo di 30 (trenta) giorni.
- 10.4 Nel caso di percorso ordinario, l'Autorità decide sulla RARI entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al comma 5.4, salvo sospensioni dei termini per richieste di approfondimento.
- 10.5 L'impresa distributrice ha facoltà di richiedere l'analisi mediante percorso abbreviato in sede di presentazione della RARI. In tale caso, l'impresa distributrice fornisce evidenze di:

- a) completezza e rispondenza del PMS2 agli elementi essenziali previsti dal precedente Articolo 7;
 - b) completezza e rispondenza della relazione illustrativa del PMS2 a quanto previsto dal precedente Articolo 8;
 - c) completezza e rispondenza del PDFM a quanto previsto dal precedente Articolo 9;
 - d) congruità delle ipotesi assunte ai fini della predisposizione del PMS2;
 - e) una valutazione generale del rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia nello sviluppo del PMS2;
 - f) rispetto della condizione di spesa massima di capitale di cui al successivo Articolo 11.
- 10.6 Il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità verifica la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del percorso abbreviato e, in caso di esito negativo, previa informazione all'Autorità, respinge la richiesta di percorso abbreviato e procede a richiedere all'impresa distributrice le necessarie integrazioni documentali ai fini della prosecuzione dell'analisi della RARI secondo il percorso ordinario.

Articolo 11

Condizione di spesa massima di capitale per il percorso abbreviato

- 11.1 La spesa di capitale prevista per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, come riportata nella relazione illustrativa di cui all'Articolo 5, deve risultare inferiore alla spesa di capitale calcolata dall'Autorità per l'ipotesi controfattuale di messa in servizio di sistemi 1G (spesa controfattuale 1G).
- 11.2 La spesa controfattuale 1G è determinata moltiplicando la spesa unitaria massima di capitale, a prezzi costanti dell'anno $t-1$, essendo t il primo anno del PMS2, per il numero controfattuale di misuratori 1G.
- 11.3 Per ciascuna impresa distributrice, la spesa unitaria massima di capitale è determinata sommando:
- a) la spesa unitaria relativa all'approvvigionamento dei misuratori, pari alla spesa media sostenuta dall'impresa distributrice nell'anno 2015 per l'approvvigionamento di misuratori 1G, come dichiarata all'Autorità nella relazione illustrativa, maggiorata del 25%;
 - b) la spesa unitaria, espressa a prezzi costanti, relativa alle attività di installazione dei misuratori 1G, all'approvvigionamento e all'installazione dei sistemi centrali e dei concentratori 1G, nonché ad altre spese, pari a 51 euro per misuratore 1G.

- 11.4 Il numero controfattuale di misuratori 1G è pari al numero di misuratori 2G indicato nel PMS2, corretto per tenere conto del diverso tasso di difettosità atteso dei misuratori 2G rispetto ai misuratori 1G. A questo scopo si sommano algebricamente:
- i. il numero complessivo di misuratori 2G;
 - ii. il numero di misuratori 2G di cui è prevista la sostituzione nell'orizzonte del PMS2 a causa di guasto, assunto con il segno meno,
 - iii. il numero teorico di misuratori 1G che sarebbero sostituiti nell'orizzonte del PMS2 a causa di guasto assunto con il segno più, calcolato in base a un tasso annuo di guasto pari all'1%.
- 11.5 Il calcolo della spesa complessiva di capitale prevista ai fini della valutazione del rispetto della condizione di spesa massima per l'ammissione al percorso abbreviato viene effettuato assumendo per tutti gli anni del PMS2 un fattore di sconto pari a 1.
- 11.6 Le spese previste riportate nel PMS2 sono deflazionate sulla base dei deflatori riportati nella Tabella 1 che, a partire dall'anno 2018, è rivista annualmente dall'Autorità, di norma con anticipo di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di cui al comma 5.3.

Articolo 12

Piano convenzionale

- 12.1 Ai fini dei riconoscimenti tariffari, in occasione della decisione sulla RARI, l'Autorità fissa il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2).
- 12.2 Il PCO2, per ciascun anno del PMS2, identifica la percentuale di misuratori 2G di prima messa in servizio rispetto al totale previsto.
- 12.3 Il PCO2 è individuato dall'Autorità sulla base della stratificazione delle immobilizzazioni relative ai misuratori 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ rilevante ai fini regolatori (c.d. profilo contabile). Il dato relativo alle variazioni dell'anno $t-1$ rispetto al $t-2$ viene stimato in base a dati pre-consuntivi o previsionali.

Articolo 13

Spesa standard annuale di capitale

- 13.1 L'Autorità in occasione della decisione sulla RARI determina per ciascun anno del piano la spesa *standard* annuale di capitale prevista, che comprende:
- a) spesa *standard* annuale per sistemi centrali;
 - b) spesa *standard* annuale per (eventuali) concentratori;

- c) spesa *standard* annuale per misuratori.
- 13.2 La spesa *standard* annuale di capitale è espressa a prezzi costanti in occasione della decisione sulla RARI.
- 13.3 La spesa *standard* annuale per misuratori è determinata moltiplicando la spesa unitaria *standard* per misuratore 2G di prima messa in servizio (SUS2) per il numero di misuratori 2G di prima messa in servizio ricavato dal piano convenzionale di cui all' Articolo 12.
- 13.4 La SUS2 è fissata dall'Autorità assumendo:
- a) un peso di misuratori 2G monofase, determinato per ciascuna impresa sulla base delle consistenze fisiche dei misuratori 1G (e 2G eventualmente installati prima del PMS2) monofase e trifase installati su prese attive al 31 dicembre $t-2$;
 - b) un peso complessivo di misuratori 2G in posa massiva sull'orizzonte del PMS2 pari al parco misuratori 1G (ed eventualmente 2G installati prima del PMS2) installati su prese attive alla data precedente la predisposizione del PMS2 di cui al precedente comma 8.1, lettera a), diviso il numero di misuratori 2G di cui è prevista la messa in servizio nell'orizzonte del PMS2;
 - c) una differenziazione annuale del peso di cui al punto precedente, con distinzione almeno tra la fase massiva e la fase di gestione utenza del PMS2 di cui al comma 7.1.
- 13.5 La SUS2 comprende anche un *uplift* determinato dall'Autorità in occasione della decisione sulla RARI in modo da coprire i costi connessi alla sostituzione di misuratori 2G per cause e nei limiti ammessi in sede di decisione sulla RARI.

Articolo 14

Aggiornamenti periodici

- 14.1 Ai fini dell'applicazione per il riconoscimento dei costi in ciascuno degli anni del PMS2 la spesa *standard* annuale è aggiornata annualmente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, assumendo i valori definiti dall'Autorità per gli aggiornamenti annuali delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- 14.2 La proposta di aggiornamento del PMS2 di cui all'Articolo 6 è valutata dall'Autorità entro 120 (centoventi) giorni, prorogabili per motivi istruttori al massimo di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, dal ricevimento della medesima proposta.

- 14.3 In assenza di proposta di aggiornamento del PMS2 di cui all'Articolo 6, l'Autorità valuta eventuali aggiustamenti degli elementi e delle eventuali condizioni definiti in occasione della decisione sulla RARI o di precedenti aggiustamenti triennali, inclusa la spesa *standard* annuale di capitale prevista.
- 14.4 In sede di aggiornamento o aggiustamento del PMS2 viene valutato, tra l'altro, l'aggiornamento del numero totale previsto di misuratori 2G di prima messa in servizio, sulla base dei più recenti dati consuntivi disponibili riguardo le dinamiche dei punti di misura.

Articolo 15

Consuntivazione della spesa effettiva di capitale

- 15.1 Per ciascun anno n del PMS2 l'impresa distributrice entro il 30 settembre dell'anno $n+1$ presenta all'Autorità il consuntivo della spesa effettiva di capitale sostenuta, articolata secondo lo schema di raccolta dati definito con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.
- 15.2 L'impresa distributrice comunica anche:
- a) la spesa effettiva sostenuta per sistemi centrali e (eventuali) concentratori nell'anno n ;
 - b) la spesa effettiva sostenuta per misuratori e altre spese nell'anno n ;
 - c) la spesa effettiva unitaria di capitale sostenuta, ottenuta dividendo la spesa effettiva sostenuta per misuratori nell'anno n per il numero di misuratori 2G di prima messa in servizio effettivamente messi in servizio entro nel medesimo anno n .
- 15.3 L'impresa distributrice garantisce, con propria dichiarazione, la riconciliabilità dei dati di cui al comma 15.1 con i dati riportati nei rendiconti annuali separati redatti dalla medesima impresa ai sensi del TIUC.
- 15.4 Le comunicazioni dell'impresa distributrice sono verificate dagli Uffici dall'Autorità ai fini delle determinazioni di cui al successivo Articolo 16.

Articolo 16

Determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari

- 16.1 Il livello della spesa di capitale riconosciuta ai fini tariffari in ciascun anno del piano è determinata dall'Autorità entro il mese di novembre dell'anno $n+1$, distinguendo tra spesa per sistemi centrali e (eventuali) concentratori e spesa per misuratori.
- 16.2 La spesa di capitale riconosciuta per sistemi centrali e per (eventuali) concentratori è pari alla somma algebrica della spesa di capitale effettiva sostenuta di cui al

comma 15.2, lettera a) e dell'incentivo, determinato secondo le relazioni individuate nella matrice *Information Quality Incentive* (IQI) riportata nella Tabella 2.

- 16.3 La spesa di capitale unitaria riconosciuta per misuratori è pari alla somma algebrica della spesa di capitale unitaria effettiva sostenuta per misuratori di cui al comma 15.2, lettera c), e dell'incentivo, determinato secondo le relazioni individuate nella matrice IQI riportata nella Tabella 2.
- 16.4 L'Autorità può avviare specifici procedimenti per l'aggiornamento della matrice IQI di cui alla Tabella 2, in relazione a elementi di particolare rilevanza che possano emergere nello sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G e, in particolare, alle esigenze di supporto dell'innovazione tecnologica.
- 16.5 La spesa di capitale riconosciuta per misuratori 2G messi in servizio nell'anno n (con n compreso tra l'anno t e l'anno $t+13$, estremi inclusi) è determinata moltiplicando il livello della spesa di capitale unitaria riconosciuta per misuratori 2G di cui al comma 16.3 per la differenza tra:
- a) il valore minimo tra il numero (cumulato) effettivo di misuratori 2G di prima messa in servizio entro l'anno n e il numero (cumulato) di misuratori 2G indicati nel piano convenzionale entro l'anno n ;
 - b) il numero (cumulato) di misuratori 2G di cui è già stata riconosciuta la spesa di capitale.
- 16.6 La spesa di capitale riconosciuta per misuratori nell'ultimo anno di PMS2 ($n=t+14$) è determinata moltiplicando il livello della spesa di capitale unitaria riconosciuta per misuratori 2G di cui al comma 16.3 per la differenza tra:
- a) il numero (cumulato) effettivo di misuratori 2G di prima messa in servizio entro tale anno;
 - b) il numero (cumulato) di misuratori 2G di cui è già stata riconosciuta la spesa di capitale.
- 16.7 Fermo restando quanto indicato al comma 2.2, in caso di violazioni gravi relative al rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G e connessa tempistica di messa a regime, come fissati dalla deliberazione 87/2016/R/EEL e di eventuali condizioni definite nella decisione sulla RARI, l'Autorità avvia un procedimento a carattere prescrittivo e/o sanzionatorio.

Articolo 17

Determinazione del costo riconosciuto ai fini tariffari

- 17.1 La spesa di capitale riconosciuta per ciascun anno, di cui all'Articolo 16, va a incrementare il livello del capitale investito ai fini regolatori e concorre alla

determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento di cui al comma 37.3, lettere a) e b), del TIME.

- 17.2 La remunerazione e l'ammortamento del capitale investito sono determinati secondo un piano di ammortamento a rata costante. Le rate del piano di ammortamento sono calcolate come rate annue posticipate, considerando un orizzonte temporale di restituzione coerente con la vita utile regolatoria di cui all'Articolo 3.
- 17.3 I costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ sono riconosciuti fino alla fine della vita utile.

Articolo 18

Decurtazioni tariffarie per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio

- 18.1 In ciascun anno n della fase massiva, con esclusione dell'ultimo anno, nel caso di mancato raggiungimento del 95% del numero (cumulato) di misuratori 2G di cui al comma 7.2, lettera g), previsto dall'impresa distributrice nel proprio PMS2, si applica una decurtazione dei riconoscimenti tariffari.
- 18.2 La decurtazione è pari al 10% della spesa unitaria annuale di capitale riconosciuta moltiplicata per la differenza tra il 95% del numero (cumulato) previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno n e il numero (cumulato) effettivo di misuratori messi in servizio alla stessa data.
- 18.3 La decurtazione è annullata e restituita all'impresa distributrice nel caso essa consegua il raggiungimento del 105% del numero (cumulato) previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno $n+1$.

Articolo 19

Riconoscimento dei costi relativi a investimenti in misuratori 1G nel primo anno del PMS2

- 19.1 Eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l'avvio del PMS2, giustificati da comprovate esigenze logistiche, entro limiti definiti *ex-ante* in sede di decisione sulla RARI, sono riconosciuti sulla base del criterio del costo storico rivalutato, nei limiti di quanto previsto per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo non soggette a regime specifico.

Articolo 20

Monitoraggio dell'avanzamento e della performance dei sistemi di smart metering 2G

20.1 Contestualmente alla pubblicazione di ciascun PDFM relativo al periodo p successivo al secondo, l'impresa distributrice rende disponibile all'Autorità i seguenti dati consuntivi di avanzamento della messa in servizio, relativi al periodo $p-2$:

- a) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione massiva di misuratori 1G;
- b) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione massiva di misuratori elettromeccanici;
- c) misuratori 2G di prima messa in servizio in sostituzione non massiva di misuratori 1G o elettromeccanici;
- d) misuratori 2G di prima messa in servizio per nuovi punti di prelievo ai fini della misura;
- e) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di richieste commerciali del cliente;
- f) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di manomissioni;
- g) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G a seguito di guasti;
- h) misuratori 2G in sostituzione di misuratori 2G per altre cause;
- i) misuratori 2G su punti attivati durante il periodo e attivi alla data di fine periodo;
- j) misuratori 2G su punti disattivati durante il periodo e disattivi alla data di fine periodo;
- k) misuratori 2G pre-posati su punti in attesa di prima attivazione alla data di fine periodo.

20.2 Contestualmente alla pubblicazione di ciascun PDFM relativo al periodo p successivo al secondo, l'impresa distributrice rende disponibile all'Autorità i seguenti dati cumulati (*stock*) relativi alla data di fine del periodo $p-2$:

- a) punti attivi di prelievo, di immissione e prelievo, di sola immissione;
- b) misuratori 2G installati;
- c) misuratori 2G messi in servizio;
- d) misuratori 2G messi a regime;
- e) misuratori 1G installati;
- f) misuratori 1G messi in servizio;
- g) misuratori elettromeccanici installati;

- h) misuratori elettromeccanici in servizio;
 - i) le relative disaggregazioni tra misuratori monofase e trifase.
- 20.3 L'impresa distributrice rende disponibili all'Autorità informazioni in merito alle seguenti prestazioni rilevate in ciascun anno n del PMS2:
- a) disponibilità delle curve quartorarie entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G da oltre un anno dalla messa a regime;
 - b) disponibilità delle curve quartorarie entro 30 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G da meno di un anno dalla messa a regime;
 - c) disponibilità delle curve quartorarie entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo per punti di prelievo equipaggiati con misuratori 2G;
 - d) tasso di successo delle operazioni di telegestione a 4 ore dalla richiesta;
 - e) tasso di successo delle operazioni di telegestione a 24 ore dalla richiesta;
 - f) livelli di prestazione per le segnalazioni spontanee dal misuratore entro 1 ora dalla richiesta;
 - g) penetrazione del servizio relativo alle segnalazioni spontanee;
 - h) numero di cabine MT/BT messe a regime entro 60 giorni dalla installazione del primo misuratore 2G presso un punto di prelievo dalla stessa alimentato;
 - i) numero di territori significativamente rilevanti (di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) e di relativi misuratori 2G messi a regime:
 - i. entro 120 giorni per territori con numero di punti di prelievo non superiore a 20.000;
 - ii. entro 180 giorni per territori con numero di punti di prelievo superiore a 20.000.
- 20.4 Il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità può, con propria determina, definire istruzioni operative:
- a) per la trasmissione dei dati consuntivi di avanzamento della messa in servizio di cui ai commi 20.1 e 20.2;
 - b) per la definizione degli indicatori di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G di cui al precedente comma.
- 20.5 Le informazioni di cui al precedente comma 20.3, sono rese disponibili contemporaneamente alle consuntivazioni di cui all'Articolo 15.

Articolo 21

Monitoraggio della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi

- 21.1 L'Autorità, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, monitora l'andamento del numero di misuratori che risultano installati presso punti non attivi, anche al fine di valutare esigenze di regolazione specifica finalizzate a garantire l'efficiente ed economica gestione del servizio.

Tabella 1 – Valori dei deflatori per i PMS2 che si avviano negli anni 2017 e 2018

Anno	Valore del deflatore
2016	1,000
2017	1,005
2018	1,015
2019	1,028
2020	1,044
2021	1,059
2022	1,075
2023	1,091
2024	1,108
2025	1,124
2026	1,141
2027	1,158
2028	1,176
2029	1,193
2030	1,211
2031	1,229
2032	1,248

Tabella 2 – Matrice IQI – Valore degli incentivi ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità

Rapporto previsione impresa/previsione dell’Autorità	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	0	1,15	1,2	1,25
Previsione di spesa ammissibile (con peso 75% per la previsione dell’Autorità e peso 25% per la previsione dell’impresa)	93,75	95	96,25	97,5	98,75	100	101,25	102,5	103,75	105	106,25
Incentivo all’efficienza da applicare alla differenza tra spesa ammissibile e spesa effettiva	26,3%	25,0%	23,8%	22,5%	21,3%	20,0%	18,8%	17,5%	16,3%	15,0%	13,8%
Incentivo a presentare dichiarazioni accurate (ogni 100 euro di spesa prevista dal regolatore)	0,86	0,75	0,61	0,44	0,23	0,00	-0,27	-0,56	-0,89	-1,25	-1,64
	Incentivi ogni 100 euro di spesa prevista dal regolatore										
Spesa effettiva	Spesa prevista dall’impresa, assunta pari a 100 la previsione di spesa del regolatore										
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
75	5,78	5,75	5,66	5,50	5,28	5,00	4,66	4,25	3,78	3,25	2,66
80	4,47	4,50	4,47	4,38	4,22	4,00	3,72	3,38	2,97	2,50	1,97
85	3,16	3,25	3,28	3,25	3,16	3,00	2,78	2,50	2,16	1,75	1,28
90	1,84	2,00	2,09	2,13	2,09	2,00	1,84	1,63	1,34	1,00	0,59
95	0,53	0,75	0,91	1,00	1,03	1,00	0,91	0,75	0,53	0,25	0,09
100	-0,78	-0,50	-0,28	-0,13	-0,03	-	-0,03	-0,13	-0,28	-0,50	-0,78
105	-2,09	-1,75	-1,47	-1,25	-1,09	-1,00	-0,97	-1,00	-1,09	-1,25	-1,47
110	-3,41	-3,00	-2,66	-2,38	-2,16	-2,00	-1,91	-1,88	-1,91	-2,00	-2,16
115	-4,72	-4,25	-3,84	-3,50	-3,22	-3,00	-2,84	-2,75	-2,72	-2,75	-2,84
120	-6,03	-5,50	-5,03	-4,63	-4,28	-4,00	-3,78	-3,63	-3,53	-3,50	-3,53
125	-7,34	-6,75	-6,22	-5,75	-5,34	-5,00	-4,72	-4,50	-4,34	-4,25	-4,22

L’incentivo (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) è calcolato:

- per combinazioni di valori di spesa effettiva (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) e spesa prevista dall’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità) compresi tra 75 e 125 euro, ma non riportati nella tabella, applicando la seguente formula:

$$I = (SA - SE) \cdot (\alpha + \beta \cdot SE) + \gamma + \delta \cdot SE + \eta \cdot SE^2 \quad \text{[FORMULA 1]}$$

dove:

- SA è la previsione di spesa (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità), calcolata secondo la seguente formula:
 - $SA = 0,75 \cdot 100 + 0,25 \cdot SP$;
- SE è la spesa effettiva dell’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità);
- SP è la spesa prevista dall’impresa distributrice (per ogni 100 euro di spesa prevista dall’Autorità);
- α è un parametro che assume valore pari a 0,45;
- β è un parametro che assume valore pari a -0,0025;
- γ è un parametro che assume valore pari a -1,25;
- δ è un parametro che assume valore pari a 0,075;
- η è un parametro che assume valore pari a -0,000625;

- per valori di SE inferiori a 75 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SE pari a 75 euro;
- per valori di SE superiori a 125 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SE pari a 125 euro;
- per valori di SP inferiori a 75 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SP pari a 75 euro;
- per valori di SP superiori a 125 euro, applicando la [FORMULA 1], assumendo SP pari a 125 euro.